

## IVA

---

### **Liquidazione Iva ultimo trimestre 2018 e rettifiche**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Scade oggi, **10 aprile 2019**, il termine per comunicare i **dati delle liquidazioni Iva del quarto trimestre 2018** (modello Lipe), di cui all'[articolo 21-bis D.L. 78/2010](#).

Con il [D.P.C.M. 27.02.2019](#) è stato prorogato, oltre al termine di invio dello **spesometro** (secondo semestre 2018) e dell'*esterometro* (mesi di gennaio e febbraio) al **30 aprile 2019**, anche il termine di invio delle liquidazioni Iva dell'ultimo trimestre 2018 al 10 aprile 2019.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un **adempimento** che, sebbene **diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo**, resta comunque propedeutico allo stesso. Per questo motivo l'adempimento è confermato anche per il periodo d'imposta 2019 e **non è stato abrogato con l'introduzione della fatturazione elettronica in ambito B2B e B2C**.

Il contribuente può **correggere (nei termini)** gli errori rilevati nella comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva dell'ultimo trimestre eventualmente già trasmessa (ad esempio al 28 febbraio, ante proroga) **senza applicazione di sanzioni** inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. A differenza di altri modelli **non è prevista una casella specifica "correttiva nei termini"**. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, **l'ultima sostituisce le precedenti**.

**Decorso il termine del 10 aprile** trova applicazione la sanzione di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#); **l'omessa, incompleta o infedele** comunicazione è punita con la sanzione amministrativa **da 500 a 2.000 euro**. La sanzione è **ridotta alla metà** (da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi** alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In caso di errori nella compilazione della liquidazione periodica Iva non sempre, però, si deve ripresentare la comunicazione: è prevista la possibilità di **correggere gli errori direttamente nella dichiarazione annuale Iva compilando integralmente il quadro VH**.

Con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva da indicare nel **quadro VH della dichiarazione annuale**, si fa presente che la compilazione del quadro deve essere effettuata esclusivamente qualora si intenda **inviare, integrare o correggere i dati** omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. In tal caso, vanno indicati **tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**.

In ogni caso trovano **applicazione le sanzioni previste** dal citato comma 2-ter, con possibilità di

avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso**.

La [risoluzione 104/E/2017](#) ha riepilogato le ipotesi sanzionatorie modulate a seconda del **momento in cui avviene la regolarizzazione**.

**Il contribuente può correggere i dati omessi, incompleti o infedeli del modello Lipe riferito al quarto trimestre 2018, trasmettendo la comunicazione entro il 25 aprile** (giorno festivo, il termine è automaticamente spostato al 26 aprile), beneficiando così della **sanzione ridotta alla metà**. La stessa varia in base alla **tempestività del versamento** come segue:

- **1/9 della sanzione** in caso di regolarizzazione **entro 90 giorni**;
- **1/8 della sanzione** in caso di regolarizzazione **entro l'anno successivo**;
- **1/7 della sanzione** in caso di regolarizzazione **entro il secondo anno successivo**;
- **1/6 della sanzione** in caso di regolarizzazione **oltre il secondo anno successivo**;
- **1/5 della sanzione** in caso di regolarizzazione **fino alla notifica dell'atto impositivo**.

Qualora le irregolarità non vengano sanate con la presentazione della dichiarazione annuale Iva, per perfezionare il ravvedimento occorre presentare una **dichiarazione Iva integrativa**, versando la sanzione di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 471/1997](#) (eventualmente ridotta con ravvedimento), oltre alla sanzione prevista per il modello LIPE errato (o omesso), di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#), in misura ridotta in base al momento in cui interviene il versamento spontaneo.

L'importo da corrispondere varia a seconda che la correzione avvenga **entro il 26 aprile 2019** (entro 15 giorni dalla scadenza) oppure **successivamente**.

Nel **primo caso** il ravvedimento avrà le seguenti scadenze:

- **27,78 euro** (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il **9 luglio 2019**;
- **31,25 euro** (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il **30 aprile 2020**;
- **35,71 euro** (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il **30 aprile 2021**;
- **41,67 euro** (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il **31 dicembre 2025**;
- **50 euro** (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) **fino alla notifica dell'atto impositivo**.

Nel **secondo caso** il ravvedimento avrà le stesse scadenze ma importi diversi:

- **55,56 euro** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il **9 luglio 2019**;
- **62,50 euro** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il **30 aprile 2020**;
- **71,43 euro** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il **30 aprile 2021**;
- **83,33 euro** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il **31 dicembre 2025**;
- **100 euro** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) **fino alla notifica dell'atto impositivo**.

Seminario di specializzazione

## I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)